

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1 (tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3), della decisione della Commissione, del 18 luglio 2007 [C(2007) 3251], relativa al fondo di riserva esente da imposta (aiuto di Stato C 37/05)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2008/723/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, relativa all'aiuto di Stato C 37/05 (ex NN 11/04), al quale la Grecia ha dato esecuzione — Fondo di riserva esente da imposta, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune, tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3 della medesima decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4-6 di quest'ultima.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Dermot Patrick O'Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

(Causa C-393/10) (¹)

(Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» — Giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere — Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia)

(2012/C 118/04)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Dermot Patrick O'Brien

Convenuto: Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla

CES (GU L 14, pag. 9) — Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» (clausola 2.1 della direttiva) — Giudici impiegati a tempo parziale — Disparità di trattamento, per quanto riguarda il diritto ad una pensione di vecchiaia, tra giudici impiegati a tempo pieno e giudici a tempo parziale o tra diverse categorie di giudici impiegati a tempo parziale

Dispositivo

- 1) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri definire la nozione di «lavoratori (...) che hanno un contratto o un rapporto di lavoro», contenuta nella clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell'allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e, segnatamente, determinare se i giudici rientrano in tale nozione, a condizione che ciò non porti ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, e da detto accordo quadro. L'esclusione dal beneficio di tale tutela può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i giudici al Ministry of Justice sia, per sua propria natura, sostanzialmente diverso da quello che vincola ai loro datori di lavoro i dipendenti rientranti, secondo il diritto nazionale, nella categoria dei lavoratori.
- 2) L'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell'allegato alla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell'accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Söll GmbH/Tetra GmbH

(Causa C-420/10) (¹)

(Immissione sul mercato dei biocidi — Direttiva 98/8/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «biocidi» — Prodotto che provoca la flocculazione degli organismi nocivi, senza distruggerli, eliminarli o renderli innocui)

(2012/C 118/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg